



IL REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA (Provincia di PADOVA)

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI IN MATERIA DI LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI

(Art. 3, comma 56, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 7; commi 6 e ss, Dlgs. n. 165/01;
art. 110, comma 6, del Dlgs. n. 267/00 e art. 46 Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08)

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 05.06.2009

Art. 1

Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Il Comune di MASERA' DI PADOVA può conferire incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze eccezionali e temporanee cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, commi 6 e ss, del Dlgs. n. 165/01.

Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche che si rifanno alle fattispecie individuate negli artt. 2222-2238 del Codice Civile.

2. Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare funzionale alle esigenze del Comune;
- b. l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, come meglio specificato nell'art. 2 del presente Regolamento.
- c. la prestazione oggetto dell'incarico deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.
- d. Non possono essere affidati incarichi per attività che benché altamente qualificate sia rispondenti ad esigenze ordinarie dell'Ente e per coprire carenze in organico;
- e. devono essere preventivamente determinati nell'atto di affidamento dell'incarico durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. La regolamentazione di ogni elemento caratterizzante la prestazione oggetto dell'incarico dovrà essere contenuta in un idoneo contratto che dovrà essere stipulato tra l'Amministrazione e il soggetto individuato con Determina dirigenziale, come meglio specificato nell'art. 8 del presente Regolamento;

3. Si potrà prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

4. L'Ente per il conferimento di tali incarichi deve stabilire l'espletamento di adeguate procedure comparative.

Spetterà al dirigente interessato approvare l'avviso per la comparazione secondo parametri e criteri obiettivi, trasparenti e predeterminati, che saranno determinanti al fine di individuare di volta in volta il professionista idoneo a rispondere alle esigenze dell'Ente.

Sarà sempre oggetto di disamina il curriculum vitae et studiorum, mentre potrà essere eventualmente previsto l'espletamento di un colloquio di verifica.

Spetterà comunque al dirigente indicare nell'avviso pubblico l'espletamento di ulteriori ed eventuali verifiche della competenza e professionalità dei candidati.

5. l'avviso di selezione dovrà essere, indipendentemente dall'importo, adeguatamente pubblicizzato a cura del responsabile competente sia sull'Albo Pretorio del Comune di Maserà di Padova sia sul sito internet Comunale.

6. Per "particolare e comprovata specializzazione universitaria" si intende il possesso della laurea quinquennale magistrale o laurea specialistica di secondo livello.

Art. 2

Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente

1. Il dirigente interessato, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all'interno della propria area in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta, specificando:

- gli elementi e le condizioni determinanti relativa all'esigenza da soddisfare;
- i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;
- la durata dell'attività.

2. A tal proposito devono essere svolte preventivamente, da parte del Dirigente del settore interessato, verifiche in ciascun settore/aree dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento della presenza tra il personale in servizio di professionalità idonee a realizzare l'attività oggetto dell'incarico. Nel caso in cui sia accertata la presenza, tra tutto il personale in servizio, di una professionalità e competenza idonea a rispondere all'esigenza eccezionale e temporanea che ha fatto sorgere la necessità di individuare un professionista, dovrà essere esaminata l'esperienza professionale e la competenza specifica relativa alla particolare esigenza sorta, anche attraverso la disamina del curriculum professionale del dipendente, dovrà essere verificato il carico di lavoro dello stesso, l'influenza che adempimento dell'attività oggetto dell'incarico si presume possa avere rispetto agli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di servizio, anche attraverso l'espletamento di un colloquio di verifica svolto dal dirigente coinvolto e il dipendente stesso. Nel caso in cui tali verifiche diano esito negativo, l'Ente al fine di adempiere alle esigenze sorte non potrà che avvalersi di professionisti esterni alla struttura organizzativa dell'Ente. Di tali risultanze il dirigente dovrà farne analitica menzione nell'atto di affidamento dell'incarico al professionista esterno;

3. In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso, oltre di quanto indicato nel precedente art. 1, anche dei requisiti di seguito specificati:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali.

Art. 3

Le collaborazioni coordinate e continuative

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.

2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale.

3. Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.

4. La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale.

Art. 4

Prestazioni occasionali

1. Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che non abbia i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità.

2. La prestazione occasionale é resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

Art. 5
Modalità di affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi di cui all'art. 1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, possono essere attribuiti dal dirigente dell'Area per le attività connesse alle proprie funzioni.

2. E' possibile l'affidamento diretto dell'incarico, ovvero senza procedura comparativa, nei seguenti casi:

- a. quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità, purché in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non siano sostanzialmente modificate dall'Amministrazione;
- b. quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c. per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- d. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso. In tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 30% di quello originariamente fissato.
- e. Al fine di salvaguardare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, l'individuazione dei soggetti da incaricare mediante l'affidamento diretto deve seguire comunque un principio di rotazione.

3. L'importo molto basso dell'incarico non costituisce valido motivo di deroga al principio di selettività e rimane imprescindibile la valutazione di più curricula o di più proposte.

Art. 6 Proroga

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere prorogati una sola volta qualora permangano le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento.

Art. 7 Corrispettivo dell'incarico

1. Il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.

2. Il limite massimo di spesa per gli incarichi esterni dovrà essere indicato in sede di approvazione del Bilancio preventivo o di sua variazione, e successivamente articolato nel piano esecutivo di gestione.

Art. 8 Contratto per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il dirigente della struttura proponente.

2. Il contratto deve in ogni caso specificamente indicare l'oggetto dell'incarico, la durata dello stesso, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive e le modalità di controllo che dovranno essere attivate da parte dell'Ente al fine di verificare la correttezza delle prestazioni realizzate dal professionista e l'adempimento di quanto espressamente richiesto dall'Ente prima della liquidazione del compenso, come meglio specificato nell'art. 9 del presente Regolamento.

3. In sede di conferimento dei singoli incarichi dovranno essere considerate tutte le eventuali specifiche restrizioni, dettate di volta in volta dal legislatore.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e erogazione del compenso

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.
3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del dirigente della struttura, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 10

Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati, devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs. n. 81/08.
2. Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il dirigente procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11

Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

- 1 Per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, come tali si intendono:
 - a. per "incarico di studio", lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- b. per "incarico di ricerca", lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito dal parte dell'Amministrazione;
- c. per "incarico di consulenza", lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta;
- d. per "incarico di collaborazione", lo svolgimento di un'attività di supporto o cooperazione con gli uffici o settori dell'Ente finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico.

Art. 12

Pubblicità degli incarichi

1. Sul sito web del Comune deve essere pubblicato per ciascun incarico attribuito a professionisti esterni, al momento dell'affidamento dello stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge 662/96 e dell'art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01:

- a) Il nome dell'incaricato;
- b) La ragione dell'incarico;
- c) Il compenso previsto.

La pubblicazione sul sito web dell'Ente deve avvenire dal momento in cui l'atto di affidamento acquista efficacia e per 2 mesi consecutivi.